



Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata

(art. 84, della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01)

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso:

Decisione

dell' *Tariffa sottoposta da*

11 novembre 2016 Basilese Vita SA

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale.

Con lettera del 3 settembre 2015, la Basilese Vita SA ha presentato una tariffa nel settore dell'assicurazione vita per la previdenza professionale. Si tratta di una modifica della tariffa collettiva.

La modifica concerne tutti gli assicurati degli istituti di previdenza e delle fondazioni collettive assicurati presso la Basilese Vita SA.

La modifica consiste innanzitutto in un adeguamento delle aliquote di conversione nel regime sovraobbligatorio. Queste ultime vengono ridotte di una percentuale inferiore al 5 % per tutti i limiti di età che verranno presi in considerazione. La seconda modifica riguarda la tariffa relativa all'assicurazione in caso di decesso, applicata alle assicurazioni di rischio puro, per la quale il tasso d'interesse tecnico viene ridotto all'1 %.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione dell'11 novembre 2016 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2017 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici

La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere

presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

20 dicembre 2016

Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari FINMA